NRG 2755/17

TRIBUNALE DI ASTI
Sezione civile

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2018

Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott.ssa Marta Caineri	Giudice rel.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA
***EX* ART. 669 *DUODECIES* CPC**

Nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo **NRG 2755/17** promosso da:
AZIZ ABDLAHNA, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI PERA, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore, sito in Carmagnola, via Paolo Boselli 7

PARTE RICORRENTE

contro

OASIS DI HASSANI BOUCHAIB, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO PONCHIONE , ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore sito in Alba, corso Piave 8

PARTE RESISTENTE

****

Premesso che Aziz Abdlahna rappresentava che con ordinanza del 9.10.2017 emessa in sede di reclamo il Tribunale di Asti aveva riformato il provvedimento *ex* art. 700 cpc con il quale gli era stato ordinato il rilascio dell'azienda di Carmagnola, via Papa Giovanni XXIII, in favore della Oasis di Hassani Bouchaib ed aveva condannato quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore dell'Abdlahna;
Rilevato che l' Abdlahna chiedeva, a fronte del mancato spontaneo adempimento agli obblighi disposti con la citata ordinanza, che il Tribunale volesse determinare le modalità di attuazione dell'obbligo di pagamento e dell'obbligo di rilascio, con adozione di misure di coercizione indiretta *ex* art. 614 *bis* cpc;
Rilevato che Hassani Bouchaib, costituitosi nella sua qualità di titolare dell'azienda Oasis di Hassani Bouchaib, contestava ammissibilità e fondatezza delle avverse istanze;
Ritenuta l'inammissibilità della pretesa, quanto alla determinazione delle modalità di attuazione dell'obbligo di pagamento, considerato l'inequivoco disposto letterale di cui all'art. 669 *duodecies* cpc, che dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad

Firmato Da: RAMPINI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3eea3fd53cee4c625978a8fbe485a05f - Firmato Da: CAINERI MARTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27cea0cdda447b6f5a379c76e0a2c9df

oggetto somme di denaro avviene nelle forme di cui agli artt. 491 ssg cpc, in quanto compatibili;

Ritenuto, quanto alla determinazione delle modalità di attuazione dell'obbligo di rilascio, che il provvedimento giurisdizionale che, emesso all'esito di una proposta impugnazione, modifichi una precedente pronunzia, costituisca titolo esecutivo quanto agli obblighi restitutori e di ripristino dello *status quo ante* solo ove contenga un'espressa pronunzia in tal senso, pronunzia che può essere legittimamente emessa, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, solamente in presenza di domanda di parte;

Richiamato, al proposito, il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che a questo Collegio appare del tutto convincente e condivisibile, secondo cui *"La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il* "solvens" *attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. – un'apposita domanda in tal senso."* (Cass. 12387/16), ed altresì *"Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso."* (Cass. 9287/12), e, in termini conformi, *"Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita."* (Cass. 8639/16);

Rilevato che nel caso in esame il Tribunale, nel riformare l'ordinanza cautelare, non aveva altresì ordinato la restituzione dell'azienda in favore del reclamante Abdlahna, in data 7.09.2017 tornata nelle mani di controparte, difettando apposita domanda sul punto;

Ritenuto che detta domanda avrebbe potuto legittimamente e tempestivamente essere proposta nelle more del procedimento di reclamo, per essere il relativo interesse insorto in corso di giudizio (in termini: *"la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione."*, Cass. 10124/09);

Ritenuto non potersi emettere pronunzia ai sensi dell'art. 614 *bis* cpc, considerata la natura essenzialmente esecutiva della presente fase, ed essendo il giudice della cognizione competente sulle misure di coercizione indiretta, e ciò sia in forza del disposto letterale della norma (*"Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa …"*), sia tenuta presente la *ratio legis* (essendo stata la misura di coercizione indiretta introdotta al fine di spingere l'obbligato all'adempimento spontaneo, sanzionando la sua eventuale inerzia con

Firmato Da: RAMPINI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3eea3fd53cee4c625978a8fbe485a05f - Firmato Da: CAINERI MARTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27cea0cdda447b6f5a379c76e0a2c9df

l'applicazione di una condanna pecuniaria, finalità che appare vieppiù rafforzata a seguito dell'estensione, con l. 132/15, di tale misura anche agli obblighi di fare fungibili);
Considerato che le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/14 e rapportate all'attività processuale e defensionale concretamente effettuata, devono seguire la soccombenza;
Letto l'art. 669 *duodecies* cpc;

PQM

rigetta le pretese di parte ricorrente;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio della sezione civile del 17.01.2018

Il Giudice est.
dott.ssa Marta Caineri

Il Presidente
dott. Paolo Rampini

Firmato Da: RAMPINI PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3eea3fd53cee4c625978a8fbe485a05f - Firmato Da: CAINERI MARTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27cea0cdda447b6f5a379c76e0a2c9df